

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 02/05/1994

n. 4204

Classificazioni: IMPRESA E IMPRENDITORE - Impresa familiare

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Diego	BENANTI	Presidente
"	Guglielmo	SCIARELLI	Rel. Consigliere
"	Guido	MARLETTA	"
"	Fernando	LUPI	"
"	Ugo	VITRONE	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

RIVETTI FRANCESCHINA, elettivamente domiciliata in Roma - V.le Liegi, 48-A presso l'avv. Dante De Marco rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pollicoro per procura speciale a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

QUARTO NICOLA

Intimato

e sul secondo ricorso n. 2293-92 proposto da:

QUARTO NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione rappresentato e difeso dall'avv. Ermando Franco per procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

Controricorrente e ricorrente incidentale

RIVETTI FRANCESCHINA

Intimata

Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto in data 8.10.1991 dep. il 23.10.1991 (R.G. n. 2191-90);

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14.10.1993 la relazione della causa svolta dal Cons. rel. Dr. Sciarelli;

Udito l'avv. Pollicoro;

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Lo Cascio che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione dei due ricorsi.

(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).

Fatto

Svolgimento del processo

Franceschini Rivetti, con ricorso al Pretore di Taranto del 18 aprile 1988, esponeva di aver lavorato per Nicola Quarto come pasticcera e cassiera dal 1976 al febbraio dell'88, tutti giorni dalle 5 alle 14 e dalle 16 alle 23, sino al 1984 e dalle 6 alle 16,30 per il restante periodo, osservando, quale giornata di riposo, il mercoledì; di avere fruito di 15 giorni di ferie all'anno; di non avere mai percepito retribuzione, essendole stato promessi, dal Quarto, il trasferimento gratuito dell'esercizio e dell'appartamento; di essere stata licenziata senza alcun compenso; chiedeva pertanto, la condanna del Quarto al pagamento di L. 249.474.178, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per retribuzioni non corrisposte, prestazioni lavorative straordinarie e festive, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità e ferie non godute.

Il Quarto si costituiva e negava la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo, assumendo che la saltuaria attività lavorativa svolta nella pasticceria si giustificava alla luce del rapporto di convivenza more uxorio intercorso tra le parti. In via subordinata, spiegava riconvenzionale per ottenere il rimborso delle spese erogate per il mantenimento della ricorrente dal 1984.

Il Pretore, con sentenza dell'1.1.90, Condannava il convenuto a pagare alla Rivetta sette milioni, ritenendo la sussistenza di una prestazione d'opera continuativa e coordinata, anche se non subordinata.

Rigettava la riconvenzionale.

La Rivetti proponeva appello principale, cui il Quarto opponeva appello incidentale.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza dell'8.10.91, rigettava ambo gli appelli.

La Rivetti ha proposto ricorso per cassazione. Il Quarto ha depositato controricorso concorso incidentale illustrato da memoria.

Diritto

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti, in quanto avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale la Franceschini deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1321, 1325 e 1343 cc (art. 360 n. 3 cpc).

Omissa, erronea o insufficiente motivazione su alcuni punti decisivi della controversia (art. 369 n. 5 cpc).

Si lamenta che il Tribunale abbia totalmente ignorato ed eluso la censura mossa dalla Rivetti, sul punto del mancato riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

Si afferma che la convivenza "doveva sicuramente escludersi al momento della costituzione del rapporto di lavoro", in quanto, in precedenza, l'attrice si trovava a Genova.

Il motivo è infondato.

Il fatto che in precedenza l'attrice fosse a Genova non toglie che la medesima, venuta a Taranto, dette inizio contestualmente alla convivenza e al lavoro, come rilevato dal Tribunale senza possibilità per la ricorrente di smentire la circostanza stessa e tanto meno di indicare prove in senso contrario.

Il Tribunale ha ritenuto, altresì, che "la mera prestazione di attività lavorativa anche se resa nell'ambito di un'impresa, non può di per sè, costituire indice rivelatore di un rapporto di lavoro subordinato, atteso il particolare legame di convivenza more uxorio, in assenza di una rigorosa dimostrazione..... della volontà di collaborare nell'impresa altrui alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, con conseguente assoggettamento al potere gerarchico del datore di lavoro. In altre parole, il Tribunale ha escluso la prova della subordinazione.

Orbene, a dimostrare tale circostanza non valgono gli elementi indicati dalla ricorrente: qualificazione professionale di pasticceria; titolarità del libretto sanitario; natura non familiare dell'impresa nella quale prestavano attività lavorativa anche altre persone; osservanza di un orario di lavoro identico a quello dei dipendenti.

Tutte le suesposte circostanze non dimostrano, da sole, la subordinazione, potendo, bensì,

coesistere con la parasubordinazione ritenuta dal Tribunale, non essendo indici rivelatori chiari ed univoci di un assoggettamento al datore di lavoro e al suo predominio gerarchico.

Nè rileva la circostanza, peraltro contestata, che la pasticceria fosse di più soci di fatto. Da ciò non discende affatto la dimostrazione della subordinazione, non stando a dimostrare la sussistenza di un vincolo gerarchico e l'assoggettamento al medesimo da parte dell'istante.

Si afferma infine che la subordinazione deriverebbe "soprattutto dall'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione dell'attività aziendale. Perché tale inserimento, quando c'è, può attuarsi, soltanto, in base alle direttive del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere di supremazia".

Senonché, il fatto che la prestazione sia resa nell'interesse del datore di lavoro e nell'ambito della sua organizzazione aziendale, non comporta necessariamente la subordinazione, specie quando, come nel caso presente, i rapporti personali tra la prestatrice e il datore di lavoro interferiscono in modo tale da lasciare uno spazio meno definito a una gerarchia sul piano lavorativo, bastando che, per la resa di una proficua prestazione da parte dell'istante, essa si adegua agli interessi dell'azienda, sospinta dal rapporto affettivo col datore di lavoro. In altre parole, il solo inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione dell'attività aziendale non è sufficiente a costituire e a dimostrare la subordinazione, potendosi ben spiegare con la coordinazione che è tipica del rapporto parasubordinato.

Col secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis cc (art. 360 cpc). Omessa, errata e insufficiente motivazione art. 360 n. 5 cpc).

Si afferma che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare, a proposito dell'art. 230 bis cc, che "detta disciplina non opera oltre i limiti indicati dalla stessa norma" (c.d. tassatività della elencazione dei congiunti).

Con riguardo al presente motivo e ai successivi egualmente improntati all'art. 230 bis cc va fatta una premessa di ordine generale: la ricorrente non formulò la domanda sulla base della suddetta norma e tanto meno adeguò la domanda stessa ad essa: non dedusse, infatti, la sussistenza e l'ammontare degli utili anno per anno, non richiese la partecipazione di essi e tanto meno fece riferimento alla sua quota.

Specificò, all'opposto, la sua domanda sulla base di un rapporto lavorativo continuativo, che prescindeva dal rapporto more uxorio, neppure menzionato nello atto introduttivo. Quindi, il riferimento all'art. 230 bis cc costituisce imputazione di petitum e causa petendi.

Volendo, comunque, esaminare il motivo in esame, in esso si richiama, per contestare la tassatività dello art. 230 bis citato, la giurisprudenza di questa Corte, come recepita nella sentenza n. 2828 del 90.

Il motivo è infondato.

La suddetta sentenza non si occupa della disciplina dell'art. 230 bis cc, limitandosi a ravvisare la possibilità della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative anche per il caso di convivenza more uxorio.

Dal che discende che la tassatività dell'elencazione dei congiunti di cui all'art. 230 bis cc non risulta minimamente scalfita dalla giurisprudenza indicata.

Col terzo motivo si assume la violazione dell'art. 12 delle preleggi del cc (art. 360 n. 3 cpc) Omessa, erronea e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc).

Si lamenta la mancata applicazione, in via analogica, dell'art. 230 bis cod. civ..

A parte, come già detto, che il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 230 citato appare esulare dal ricorso introduttivo, va rilevato che la norma in parola è una norma eccezionale, in quanto eccezione alle norme generali in tema di prestazioni lavorative; pertanto (art. 14 delle preleggi) è insuscettiva di interpretazione analogica.

Col quarto motivo si assume la violazione dell'art. 2, 3 e 36 della Costituzione in relazione all'anzidetto art. 230 bis cc (art. 360 n. 3 cpc).

Omessa, errata ed insufficiente motivazione su un punto anch'esso decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cpc).

Si lamenta la ritenuta manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità dell'art. 230 bis cc nella parte in cui esclude dai soggetti tutelati il o la convivente more uxorio.

Il motivo è infondato.

A parte che si è già detto che la richiesta di retribuzione si contraddice rispetto alla richiesta resa possibile in base all'art. 230 bis cc (utili), va rilevato come bene il Tribunale abbia ritenuto la manifesta infondatezza sul presupposto della diversa posizione in cui versano i soggetti indicati.

La parità di trattamento di cui alla Cost. riguarda soggetti nella medesima situazione: la ricorrente ravvisa quest'ultima nello "identico apporto lavorativo alla impresa familiare e nella esistenza di un legame personale di natura affettiva".

Senonché elemento saliente dell'impresa familiare e della sua disciplina non è l'apporto lavorativo, che è ravvisabile in qualunque rapporto di lavoro, nè i legami affettivi, ma la famiglia in senso chiaro e legittimo individuata nei più stretti congiunti.

Per cui un'equiparazione fra moglie e convivente urta contro la totale differenziazione fra dette due figure, la prima essendo l'unica riconosciuta, a tutt'oggi, dal diritto.

Non vi è possibilità di assimilazione di sorta fra matrimonio e convivenza more uxorio, in quanto concetti del tutto antitetici.

Il matrimonio è un istituto fondamentale del diritto, da cui discendono conseguenze perenni e ineludibili (si pensi al dovere di mantenimento o di alimenti al coniuge, dovere persistente anche a divorzio avvenuto). La convivenza, invece, è una situazione di fatto scelta da chi intende sottrarsi ai doveri di carattere pregnante connessi al matrimonio e riservarsi, invece, la possibilità di un commodus discessus in conseguenza dei caratteri di precarietà e revocabilità unilaterale ad nutum propri della convivenza di fatto.

Pertanto non può ravvisarsi una parità di situazioni.

La ricorrente fonda la dedotta incostituzionalità, altresì, sugli art. 2 e 36 Cost.

Senonché non si ha violazione di un diritto fondamentale, dato che si è, all'opposto, riconosciuto il diritto al compenso per la prestazione, nè vi è violazione dell'art. 36 dal momento che è stato esclusa, esattamente, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Co 5 motivo si assume la violazione dell'art. 36 della Cost. e, ove occorra, dell'art. 114 cpc (art. 360 n. 3 cpc).

Si lamenta l'esiguità dell'ammontare liquidato.

Al riguardo, va osservato: non può invocarsi l'art. 36 Cost. che si riferisce solo al rapporto di lavoro subordinato.

Non l'art. 114 cpc sulla liquidazione secondo equità, la cui applicazione richiede la richiesta congiunta delle parti, nel caso di specie mancando, invece, tale richiesta da parte del convenuto.

Poiché nel motivo in esame è stato dedotto il solo errore di diritto (art. 360 n. 3 cpc) non può esaminarsi la decisione del Tribunale sotto il profilo della logicità e sufficienza della motivazione.

Col 6 motivo ci si duole del regime delle spese e si chiede l'accollo di quelle di appello a carico della controparte.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, dopo aver rigettato ambo i gravami, ha compensato le spese. Trattasi di provvedimento insindacabile in cassazione, tanto più che consegue ad adeguata motivazione sulla reciproca soccombenza.

Com'è noto, infatti, l'unico errore di diritto deducibile in cassazione, in ordine al regime delle spese, è quello relativo alla condanna della parte che sia risultata in tutto o in parte vittoriosa.

Passando al ricorso incidentale, col primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità del capo della sentenza di 1 grado contenente la condanna del deducente al pagamento di L. sette milioni per un titolo diverso da quello contenuto nella domanda attrice.

Essendo stata dedotta la subordinazione del rapporto di lavoro nel ricorso introduttivo non avrebbe potuto il Pretore, prima, e il Tribunale, poi, accogliere la domanda in base a una ritenuta parasubordinazione, con cambiamento della causa petendi.

Il motivo è infondato.

La causa petendi era il lavoro continuativo prestato.

La qualificazione del rapporto non spettava alla parte bensì al Giudice.

Questi ha ravvisato un rapporto di lavoro parasubordinato, che, praticamente ha tutte le caratteristiche del rapporto subordinato, modellandosi su di esso, eccezion fatta per il carattere saliente della subordinazione.

Costituisce, pertanto un minus che rientra nella domanda così come prospettata e nel rapporto così come descritto nel ricorso introduttivo.

Prosegue il ricorrente affermando che il convivente o ha diritto alla retribuzione come prestatore d'opera subordinata o non ha diritto a nulla.

Senonché, ridimensionata dalla giurisprudenza, a seguito dell'introduzione dell'art. 230 bis cc, la presunzione di gratuità delle prestazioni rese nell'ambito di una convivenza more uxorio (Cass. 7486 dell'anno '86) tale presunzione è stata esclusa dal Tribunale. La suddetta sentenza di questa Corte ha ritenuto, infatti, il persistere della suddetta presunzione solo "in presenza della dimostrazione rigorosa di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto) che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo e sessuale, ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio, alle risorse della famiglia di fatto".

Tale dimostrazione, nel caso di specie, non risulta fornita, con conseguente esclusione della

presunzione in parola.

All'opposto il ricorrente sembra richiamarsi alla suddetta presunzione come persistente per il caso del rapporto di lavoro parasubordinato.

Senonché, dovendosi considerare il ridimensionamento, già ritenuto dalla sentenza citata, della presunzione di gratuità a seguito dell'introduzione dell'art. 230 bis cpc (NDR: così nel testo) (dal momento che la gratuità delle prestazioni è esclusa da detto articolo nell'ambito della famiglia legittima, non si vede perché essa debba permanere incondizionatamente nell'ambito della famiglia di fatto, dal momento che detta presunzione era sorta proprio in parallelismo con la disciplina della famiglia legittima) non vi è logico motivo per negare l'estensione di detto ridimensionamento alla parasubordinazione, non essendovi ragione per escludere lo stesso principio ispiratore.

Pertanto, anche l'argomento in parola va disatteso.

Col secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 5, 427 cpc in relazione all'art. 360 n. 2 cpc. Omessa decisione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 6 cpc).

Si deduce l'incompetenza del giudice del lavoro.

Il motivo è infondato.

La domanda radica la competenza.

Inoltre è stata ritenuta la parasubordinazione che rientra nella competenza del giudice del lavoro.

Anche il ricorso suddetto, va, dunque, rigettato.

Alla soccombenza reciproca consegue la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

p.q.m.

Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.

Note

Utente: univd0439 UNIV.DI BERGAMO

www.iusexplorer.it - 12.09.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156